CAMERA DEI DEPUTATI N. **4259**-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANTOVANO, LO PRESTI, GASPARRI, NERI, TRANTINO, ALBONI, ALEFFI, ALEMANNO, ALOI, AMATO, AMORUSO, ARMAROLI, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, VINCENZO BIANCHI, BONO, DONATO BRUNO, BUONTEMPO, CARDIELLO, CARLESI, CARMELO CARRARA, NUCCIO CARRARA, CICU, COLA, COSTA, CUSCUNÀ, DEL BARONE, TERESIO DELFINO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI COMITE, D'IPPOLITO, DIVELLA, FEI, FINO, FOTI, FRAGALÀ, FRONZUTI, GALEAZZI, GARRA, GIANNATTASIO, GIULIANO, IACOBELLIS, LANDOLFI, LEONE, LOSURDO, LUCCHESE, MAIOLO, MALGIERI, MANCUSO, MANZONI, MARINACCI, MARINO, MAROTTA, MARRAS, MARTINAT, MATACENA, MATTEOLI, MENIA, MIGLIORI, MISURACA, MORSELLI, NAPOLI, OSTILLIO, ANTONIO PEPE, PIVA, POLI BORTONE, POLIZZI, PROIETTI, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, RUSSO, SAPONARA, SAVARESE, SELVA, SERRA, SIMEONE, TARDITI, TORTOLI, TRINGALI, URSO, VALDUCCI, VALENSISE, VOLONTÈ, ZACCHERA

Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso

Presentata il 21 ottobre 1997

(Relatore: **SAPONARA)**

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 marzo 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 3, sarebbe necessario, per ragioni di coerenza interna del testo, rendere compatibile la disciplina della fattispecie ivi prevista con la disciplina della fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 4 (provvedendo altresì all'accorpamento delle relative previsioni in un'unica disposizione), nel senso di prevedere che il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato nel periodo in cui i potenziali beneficiari siano sottoposti a uno dei procedimenti indicati dall'attuale comma 1 dell'articolo 4 e che l'erogazione delle somme agli aventi titolo non può aver luogo se costoro, successivamente alla presentazione della domanda, abbiano riportato una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o l'applicazione definitiva di una misura di prevenzione;

2) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente; « 2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio coordinare le disposizioni della proposta di legge con le previsioni della normativa vigente, in particolare della legge n. 575 del 1965, come modificata dalla legge n. 109 del 1996, che prevede, all'articolo 2-*duo*-

decies, la destinazione a finalità sociali dei beni confiscati, specificando meglio, in particolare, all'articolo 5, le modalità di alimentazione del Fondo;

2) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 3, se il Fondo debba risarcire integralmente i danni subìti dai soggetti che hanno diritto ad accedervi;

3) provveda la Commissione di merito a coordinare le disposizione della legge in esame con quelle contenute nelle disposizioni legislative approvate in data 3 febbraio 1999 (A.S. 3110), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (relative al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso).	*(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso).*
1. È istituito presso la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP) spa il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato « Fondo ».	1. *Identico.*
2. Il Fondo è amministrato da un comitato, composto dal presidente della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici spa che lo presiede, o in sua vece dal direttore, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.	2. Il Fondo è amministrato da un comitato, composto dal presidente della **CONSAP** spa, che lo presiede, o in sua vece dal direttore, e da un rappresentante per ciascuno **indicato dai** Ministeri del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica,** delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.
ART. 2.	ART. 2.
(Accesso al Fondo).	*(Accesso al Fondo).*
1. L'accesso al Fondo è consentito alle persone e agli enti costituiti parti civili nelle forme previste dal codice di procedura penale, in favore delle quali sia stata emessa sentenza di condanna al risarcimento dei danni, materiali e morali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico dei soggetti imputati, anche in concorrenza, dei seguenti reati:	1. **Hanno diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli** enti costituiti parti civili nelle forme previste dal codice di procedura penale, **a cui favore** è stata emessa**, successivamente alla data del 30 settembre 1982,** sentenza di condanna al risarcimento dei danni, materiali e morali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico **di** soggetti imputati, anche in **concorso**, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;	*a) identica;*
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-*bis*;	*b) identica;*
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.	*c) identica.*

2. L'accesso al Fondo è altresì consentito ai successori a titolo universale delle persone in favore delle quali sia stata emessa la sentenza di cui al comma 1.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Domanda per l'accesso al Fondo).

1. La domanda per l'accesso al Fondo è proposta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Qualora la condanna al risarcimento dei danni sia generica, ai sensi dell'articolo 539, comma 1, del codice di procedura penale, la domanda per l'accesso al Fondo è proposta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza civile di liquidazione del danno.

ART. 3.

(Domanda per l'accesso al Fondo).

1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale, la domanda per l'accesso al Fondo è proposta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla pronuncia della provvisionale, nei limiti della somma liquidata ai sensi dell'articolo 539, comma 2, del codice di procedura penale, nonché delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa maturati fino a quel momento, determinati dal giudice su istanza della parte interessata, e nel termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, per l'eventuale somma residua.

4. Alla domanda è allegata, a pena di decadenza, copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'ordinanza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

ART. 4.

(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 3 avviene con decreto del presidente del comitato di cui all'articolo 1, comma 2, su parere vincolante del comitato medesimo, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'ordinanza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 4.

(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 3 avviene con deliberazione del comitato di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

***a)* dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna, ovvero dell'ordinanza di pagamento della provvisionale e della legittimazione attiva dell'istante;**

***b)* dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una sentenza di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;**

	c) **dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti dell'istante.**
2. Se necessario, il comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza di condanna.	2. Se necessario **ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo,** il comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza di condanna.
3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.	3. *Identico*.
4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile verso il soggetto condannato al risarcimento dei danni.	4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile **o dell'attore** verso il soggetto condannato al risarcimento dei danni.
ART. 5.	ART. 5.
(Dotazione del Fondo).	*(Dotazione del Fondo).*
1. Il Fondo è costituito da una quota pari a un terzo dell'importo, per ciascun anno, dei beni confiscati rispettivamente ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché da un terzo delle somme impegnate e non utilizzate nell'anno precedente per il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.	1. **Il Fondo è alimentato da:**
	a) **una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;**
	b) **una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-*undecies* della citata legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965;**
	c) **una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro e del ricavato delle vendite dei beni confiscati, ai sensi del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;**

d) **una quota pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate nell'anno precedente per il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.**

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.